



COMUNE DI PACENTRO

Provincia di L'Aquila
- UFFICIO TECNICO -



**ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE CONGIUNTA DEI RAMI D'AZIENDA
ORGANIZZATI PER LA VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA IN MAGGIOR TUTELA
DI PROPRIETÀ DEI COMUNI DI PACENTRO – CASTEL DEL MONTE – ANVERSA
DEGLI ABRUZZI – SANTO STEFANO DI SESSANIO – ROCCA PIA**

CONTRATTO DI CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA

COMUNE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI



COMUNE DI PACENTRO

Provincia di L'Aquila
- UFFICIO TECNICO -



CONTRATTO DI CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA

Con il presente contratto sono presenti i signori:

- a) [], che interviene/intervengono nel presente atto rispettivamente nella funzione di [] ed in qualità di [], munito/i dei poteri necessari in forza di [], del **Comune** di Anversa degli Abruzzi (AQ) con sede legale in Via Giambattista Manso n. 5 ed avente codice fiscale 00161690664 (denominato anche “**Comune**” o “**Cedente**”);
- b) [], che interviene/intervengono nel presente atto rispettivamente nella qualità di [], munito/i dei poteri necessari in forza di [], della società [], con sede in [], Via/Piazza [] n. [], capitale euro [], interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di [], p.iva e codice fiscale [], R.E.A. n. [] (denominata anche la “**Cessionaria**”);

i quali,

SUL PRESUPPOSTO CHE

- (i) a decorrere dal 1° luglio 2007 – *in* art. 1 co. 2 del D.L. n. 73/2007 – convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. n. 125/2007 – per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, che non avessero receduto dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica e scelto sul mercato libero un fornitore diverso dal proprio distributore, l'erogazione del servizio di fornitura di energia elettrica è stata “*garantita dall'impresa di distribuzione*”;
- (ii) se la “*impresa elettrica*” è “*ogni persona fisica o giuridica, esclusi tuttavia i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasporto, distribuzione, fornitura o acquisto di energia elettrica, che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni?*” (art. 2 co. 25-terdecies del d.l.vo n. 79/1999), l'impresa di distribuzione è in particolare “*l'impresa esercente l'attività di distribuzione in concessione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99*” (art. 1.1 del TIT 2020-2023¹);
- (iii) conformemente all'art. 9 co. 1 del d.l.vo n. 79/1999, in vigore dall'1 aprile 1999, “*le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030*”;

¹ Testo Integrato delle Disposizioni per l'erogazione dei Servizi di Trasmissione e Distribuzione dell'energia elettrica (2020-2023)
- Versione approvata con deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL e modificata con deliberazione 95/2020/R/COM.



COMUNE DI PACENTRO

Provincia di L'Aquila
- UFFICIO TECNICO-



- (iv) secondo l'art. 1.1 del *Testo Integrato delle disposizioni dell'Arera per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali* valido dal 1° aprile 2020 (di seguito, per brevità, denominato il “**TIV 2020**”), il servizio di maggior tutela o maggior tutela “è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'Articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007” prestato dall'impresa di distribuzione territorialmente competente, le cui caratteristiche sono state descrittivamente sintetizzate dai paragrafi 2.12², 2.13³ e 2.16⁴ del documento per la consultazione 397/2019/R/EEL pubblicato dall'Arera il 29.09.2019 (di seguito, per brevità, denominato anche il “**servizio di maggior tutela**”);
- (v) secondo l'art. 1.1 e l'art. 4.1 lett. a) del **TIV 2020**, l'esercente il **servizio di maggior tutela** è congiuntamente:
- (v.a) “il soggetto che, ai sensi dell'Articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 giugno 2007, eroga il servizio di maggior tutela”; e
- (v.b) il “titolare del contratto di trasporto...(che) assume la qualifica di utente del servizio di trasmissione e di distribuzione” (di seguito, per brevità, denominato anche lo “**esercente la maggior tutela**”);
- (vi) come da art. 35 co. 2 del d.l.vo n. 93/2011, “i clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero sono riforniti di energia elettrica nell'ambito del regime di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125” (le suddette tipologie di clienti finali cui è erogato il **servizio di maggior tutela** sono denominati, per brevità, anche “**clienti in maggior tutela**”);
- (vii) secondo l'art. 1 commi 60 e 60 bis della L. n. 124/2017, legge annuale per il mercato e la concorrenza:
- (vii.a) “fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71⁵ del presente articolo, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, cessa di avere efficacia”:

² “In continuità con l'assetto vigente al momento della completa apertura del mercato della vendita al dettaglio, il servizio di maggior tutela è prestato dall'impresa distributrice territorialmente competente, anche attraverso un'apposita società di vendita, denominata esercente la maggior tutela, e la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio è svolta dalla società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico).”

³ “L'Autorità stabilisce e aggiorna, sulla base dei sottostanti costi, le condizioni economiche applicate dagli esercenti la maggior tutela ai clienti finali. Le componenti del prezzo di maggior tutela relative alle attività regolate – principalmente il trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione e distribuzione e la misura – e agli oneri generali di sistema sono identiche a quelle che si applicherebbero ai punti di prelievo se i clienti fossero serviti da venditori sul mercato libero. La componente relativa all'approvvigionamento dell'energia elettrica è determinata in modo da coprire i costi sostenuti dall'Acquirente unico, che si approvvigiona nei mercati all'ingrosso; infine la componente del prezzo relativa alla commercializzazione è determinata dall'Autorità”.

⁴ “L'attuale servizio di maggior tutela, invece, garantisce sia (a) la continuità della fornitura sia (b) una tutela di prezzo che viene definito dall'Autorità sulla base dei costi effettivi associati all'erogazione del servizio e con l'obiettivo di assicurarne la ragionevolezza”.

⁵ Secondo il comma 69, “A decorrere dal 1° gennaio 2018, i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo previsto dai commi 59 e 60, secondo le modalità definite con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.



COMUNE DI PACENTRO

Provincia di L'Aquila
- UFFICIO TECNICO -



- “**a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese** di cui all'articolo 2, numero 7)⁶, della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e”;
- “**a decorrere dal 1° gennaio 2022 per le microimprese** di cui all'articolo 2, numero 6)⁷, della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici⁸”.

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime date di cui al precedente periodo, un **servizio a tutele gradualì per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica**, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti.

L'ARERA stabilisce, altresì, per le microimprese di cui al citato articolo 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già individuati dalla medesima direttiva” (comma 60);

(vii.b) “In relazione a quanto previsto dai commi 59 e 60, il Ministro dello sviluppo economico, sentite l'ARERA e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definisce, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato” (comma 60-bis);

(viii) l'art. 1 comma 60 della L. n. 124/2017:

(viii.a) distingue, dunque, rispetto alle due diverse date di superamento del **servizio del maggior tutela** (1° gennaio 2021 e 1° gennaio 2022), i clienti finali, ed in specie i **clienti in maggior tutela**, in *piccole imprese*, da una parte, e in *microimprese* e *clienti domestici* dall'altra;

(viii.b) si riferisce al servizio di ultima istanza per i clienti senza fornitore, adesso denominato **servizio a tutele gradualì** (punto 2.5 del D.CO. Arera 220/2020/R/eel), “*ossia, un servizio di ultima istanza - analogo a quello originariamente denominato di salvaguardia - finalizzato a garantire la*

⁶ «piccola impresa»: un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di EUR.

⁷ «microimpresa»: un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR.

⁸ I clienti domestici sono i “*titolari di punti di prelievo definiti nelle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettera a) e di cui alla lettera c) punto i)*” del TIV 2020, e quindi i titolari di “*punti di prelievo nella titolarità di clienti finali domestici, da cui è prelevata energia elettrica per alimentare: i. applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare o collettivo, con esclusione di alberghi, scuole, collegi, convitti, ospedali, istituti penitenziari e strutture abitative similari; ii. applicazioni relative a servizi generali in edifici di al massimo due unità immobiliari, le applicazioni relative all'alimentazione di infrastrutture di ricarica private per veicoli elettrici e le applicazioni in locali annessi o pertinenti all'abitazione ed adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage o a scopi agricoli, purché l'utilizzo sia effettuato con unico punto di prelievo per l'abitazione e i locali annessi e la potenza disponibile non superi 15 kW*” (2.3 lett. a) e i titolari di “*punti di prelievo in bassa tensione: i. da cui è prelevata energia elettrica per alimentare pompe di calore, anche di tipo reversibile, per il riscaldamento degli ambienti nelle abitazioni e per alimentare ricariche private dei veicoli elettrici, quando l'alimentazione sia effettuata in punti di prelievo distinti rispetto a quelli relativi alle applicazioni di cui alla precedente lettera a)*” (lettera c punto i.)



COMUNE DI PACENTRO

Provincia di L'Aquila
- UFFICIO TECNICO -



*continuità della fornitura a quei clienti senza fornitore all'indomani della rimozione della tutela di prezzo*⁹ (punto 1.7 del D.CO. Arera 220/2020/R/eel):

(viii.b.1) destinato, a partire dall'1 gennaio 2021, alle *piccole imprese*, come definite dall'art. 1 co. 60 della L. n. 124/2017 e dai criteri identificativi delle deliberazioni Arera non incompatibili con la predetta norma;

(viii.b.2) *“destinato, a partire dall'1 gennaio 2022, a microimprese e clienti domestici”* – come definiti dall'art. 1 co. 60 della L. n. 124/2017 e dai criteri identificativi delle deliberazioni Arera non incompatibili con la predetta norma – *“che, rispetto alle piccole imprese, potrebbero necessitare di forme di tutela diverse nonché di regole di affidamento del servizio che più si attagliano alla numerosità della platea di soggetti coinvolti”* (punto 1.17 del D.CO. Arera 220/2020/R/eel);

(viii.b.3) e che *“a partire dall'1 gennaio 2021 l'Autorità intende assegnare transitoriamente (per un periodo non eccedente 6 mesi) ... agli attuali esercenti la maggior tutela (di seguito: assegnazione provvisoria) che saranno tenuti a erogarlo alle condizioni economiche stabilite dall'Autorità, secondo criteri (nel seguito spiegati) tali da evitare repentini cambiamenti nel prezzo pagato dal cliente finale. Successivamente, il servizio sarebbe assegnato mediante gara e i clienti interessati sarebbero serviti dagli esercenti selezionati al prezzo risultante dalle gare (assegnazione a regime)”* (punto 1.14 e 3.4 del D.CO. Arera 220/2020/R/eel);

- (ix) come riconosciuto dal decreto dall'ex Ministero delle Attività Produttive del 2 agosto 2002 di concessione al Comune e nel suo territorio per l'esercizio del servizio di distribuzione elettrica (di seguito, per brevità, anche **“concessione”**), *“alla data del 1° aprile 1999, nel Comune di Anversa degli Abruzzi il servizio di distribuzione dell'energia elettrica era esercitato sia dal Comune medesimo sia dall'ENEL S.p.A. che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.A.”* e *“considerato che la gestione dell'attività di distribuzione elettrica è esercitata in economia dal Comune di Anversa degli Abruzzi nell'ambito territoriale del Comune medesimo, con una presenza significativa, anche in termini quantitativi, e che pertanto, trattandosi di soggetto idoneo a garantire la razionalizzazione della distribuzione dell'energia elettrica ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica compete al Comune di Anversa degli Abruzzi per il Comune medesimo, anche in considerazione dell'obiettivo di valorizzare le imprese distributrici diverse dall'ENEL Distribuzione S.p.A. per promuovere il pluralismo dell'offerta”*;
- (x) il **Comune** svolge ancora il servizio di distribuzione dell'energia elettrica⁹ in forza della **concessione**, *“per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione”* e fino alla scadenza 31.12.2030;

⁹ La distribuzione dell'energia elettrica è, secondo la definizione dell'art. 2 co. 14 del d.l.vo n. 79/1999, *“il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali”*, ovvero – secondo l'art. 1 comma 1 del *Testo Integrato Unbundling Contabile* di cui alla Delibera Arera n. 137/2016/R/com (di seguito per brevità, denominato anche il **“TIUC”**) – il *“servizio [...] esercitato in concessione dagli aventi diritto ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione”*, il quale comprende, più specificamente, secondo l'art. 4 co. 6 del **TIUC** *“le operazioni di gestione,*



COMUNE DI PACENTRO

Provincia di L'Aquila
- UFFICIO TECNICO -



- (xi) il **Comune**, in quanto esercente il servizio di distribuzione di energia elettrica nell'ambito territoriale di propria competenza, eroga in detto ambito anche il **servizio di maggior tutela a clienti in maggior tutela** in un numero - computato alla data di cui al successivo art. 2.2.1, ossia al 1° gennaio 2020:
- (xi.a) di 78 (settantotto) clienti finali (comprensivi anche di *microimprese* come definite dall'art. 1 co. 60 della L. n. 124/2017) suscumbibili nella categoria definita dall'art. 2.2 lett. d)¹⁰ del *Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, nella versione approvata con deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL e modificata con deliberazione 95/2020/R/COM*, dei quali 2 (due) suscumbibili nella categoria delle *piccole imprese* (come definite dall'art. 1 co. 60 della L. n. 124/2017 e dai criteri identificativi delle deliberazioni Arera non incompatibili con la predetta norma), i cui requisiti "di categoria" debbono ancora essere verificati, potendo tale numero, una volta compiute le verifiche¹¹, aumentare o ridursi anche sensibilmente;
 - (xi.b) di 483 (quattrocentottantatre) *clienti domestici* come definiti dall'art. 1 co. 60 della L. n. 124/2017 e dai criteri identificativi delle deliberazioni Arera non incompatibili con la predetta norma;
- (xii) il numero di **clienti in maggior tutela** per cui il **Comune** eroga e potrebbe erogare il **servizio di maggior tutela** gli ha consentito, *ab origine*, e gli consente di non ricadere nella previsione di cui all'art. 1 co. 1 del D.L. n. 73/2007, secondo cui "a decorrere dal 1° luglio 2007 l'attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali è svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attività di vendita";
- (xiii) il **Comune**, nella deliberazione del proprio Consiglio Comunale n. 11 del 30/04/2020, riferendosi al **servizio di maggior tutela** ed al proprio ramo d'azienda di vendita di energia elettrica in regime di maggior tutela, ha deliberato "di dare indirizzo a che si proceda alla cessione del ramo relativo all'attività di vendita in maggior tutela", sul presupposto che:
- (xiii.a) "l'esercizio della vendita in maggior tutela rappresenta per il Comune ... un bene destinato a cessare, unitamente al suo valore economico, in corrispondenza del termine definito dal legislatore";
 - (xiii.b) "la costituzione di un'apposita società separata attraverso cui gestire eventualmente l'attività di vendita dell'energia nel libero mercato a seguito della cessazione del servizio di maggior tutela attualmente svolto

esercizio, manutenzione e sviluppo delle reti di distribuzione dell'energia elettrica in alta, media e bassa tensione, affidate in concessione in un ambito territoriale di competenza all'impresa distributrice titolare della concessione, ovvero in sub-concessione dalla medesima, ivi comprese le operazioni fisiche di sospensione, riattivazione e distacco e le attività di natura commerciale connesse all'erogazione del servizio di distribuzione", mentre non "le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle linee dirette".

¹⁰ "I contratti aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 2.1 relativi a punti di prelievo nella titolarità di clienti finali devono corrispondere alle seguenti tipologie: ... d) per utenze in bassa tensione diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, ivi incluse le utenze relative a pompe di calore, anche di tipo reversibile, per il riscaldamento degli ambienti nelle abitazioni e le utenze per la ricarica dei veicoli elettrici, quando Allegato A 22 l'alimentazione sia effettuata in punti di prelievo distinti rispetto a quelli relativi alle utenze di cui alla precedente lettera a)".

¹¹ Come, al momento, da punto 3.14 del D.CO. Arera 220/2020/R/eel.



COMUNE DI PACENTRO

Provincia di L'Aquila
- UFFICIO TECNICO -



*nell'ambito del servizio elettrico comunale dal Comune ..., non configura una valida strategia in considerazione", prevalentemente, "della specializzazione richiesta per competere nel settore ed una limitatissima dimensione in fase di approvvigionamento"*¹²;

(xiii.b-bis) *"lo svolgimento dell'attività di vendita in maggior tutela determina per il Comune un costo fisso che, con la progressiva fuoriuscita della clientela verso il mercato libero e la non percorribilità dell'opzione di costituzione di una società di vendita su detto mercato, risulta incompatibile con le esigenze di garanzia dell'equilibrio economico e finanziario dell'Ente"*;

(xiii.c) *è "opportuno perseguire la cessione, anticipata rispetto alla naturale scadenza prevista dalla legge, del ramo d'azienda organizzato per la vendita dell'energia in maggior tutela, in modo da valorizzare la fidelizzazione della propria clientela in termini di maggiore durata prospettica del servizio e conseguire risparmi nella gestione del servizio elettrico"*;

(xiv) il **Comune** si è determinato a trasferire dietro corrispettivo – a seguito di procedura ad evidenza pubblica – il ramo d'azienda di vendita di energia elettrica in regime di maggior tutela esercitata nell'ambito di propria competenza territoriale ed i propri diritti su di esso, cedendoli in modo che essi entrino a far parte a titolo definitivo del patrimonio e della sfera gestionale ed operativa unica e diretta del soggetto cessionario, e quindi della **Cessionaria**, senza condizione alcuna rispetto alla produzione dei relativi effetti;

(xiv-bis) in particolare, il **Comune**, nella già citata deliberazione del proprio Consiglio n. 11 del 30/04/2020, ha ritenuto *"opportuno procedere allo svolgimento congiunto dell'asta pubblica attraverso l'indizione di un unico bando di gara avente ad oggetto la cessione delle attività di vendita dell'energia elettrica in maggior tutela di proprietà"*

¹² Pur se il divieto di cui all'art. 4 co. 1 del d.l.vo n. 175/2016 (per cui *"Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*) non è assoluto – anzi (i) consentendo il comma 2 del citato art. 4, alle amministrazioni pubbliche, la costituzione di società nei limiti del comma 1 *"esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"* e (ii) prevedendo il comma 4 che *"le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2"* – il Comune doveva considerare che l'art. 5 co. 1 del medesimo d.l.vo (per cui *"l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa"*) avrebbe obbligato l'Ente ad evidenziare le ragioni e le finalità che avrebbero dovuto giustificare la scelta di costituire una società in house per l'erogazione di un servizio (quello di maggior tutela in ambito elettrico) prossimo alla cessazione od al superamento, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta secondo principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, ritenendo al contrario il Comune stesso che: - *"la costituzione di un'apposita società separata attraverso cui gestire eventualmente l'attività di vendita dell'energia nel libero mercato a seguito della cessazione del servizio di maggior tutela attualmente svolto nell'ambito del servizio elettrico comunale ... non configura una valida strategia in considerazione ... della specializzazione richiesta per competere nel settore ed una limitatissima dimensione in fase di approvvigionamento"*; - *"lo svolgimento dell'attività di vendita in maggior tutela determina per il Comune un costo fisso incompatibile, con la progressiva fuoriuscita della clientela verso il mercato libero con le esigenze di garanzia dell'equilibrio economico e finanziario dell'Ente."*



COMUNE DI PACENTRO

Provincia di L'Aquila
- UFFICIO TECNICO -



dei comuni interessati? ed in particolare, dei Comuni di Pacentro, di Santo Stefano di Sessanio, di Rocca Pia e di Castel del Monte, previa la stipula di una convenzione “*ai sensi*” dell’art. 30 del d.l.vo n. 267/2000;

- (xiv-ter) la convenzione di cui al superiore punto (xiv-bis), e sottoscritta in data [□], è stata “*stipulata tra gli enti locali interessati?*” e con essa “*il Comune di Pacentro – in ragione della struttura organizzativa e delle maggiori risorse umane a disposizione?*” ha assunto “*l’incarico di Capofila per agire in nome e per conto degli altri comuni all’indizione e allo svolgimento della procedura aperta per la cessione delle attività di vendita dell’energia elettrica in maggior tutela?*” (deliberazione n. 11 del 30/04/2020 del Consiglio comunale);
- (xv) il ramo d’azienda la cui cessione è stata deliberata dal **Comune** dover avvenire secondo procedura ad evidenza pubblica è “*il ramo di vendita in maggior tutela... separatamente individuabile, rispetto all’attività di distribuzione e rispetto alle altre attività svolte dall’ente locale, con l’adempimento alle previsioni normative e regolamentari (tra queste ultime quelle relative all’*unbundling* contabile e all’*unbundling* funzionale come declinate nei testi integrati TIUC e TIUF dell’Arera)?*” (deliberazione n. 11 del 30/04/2020 del Consiglio comunale) ed è funzionalmente individuabile nell’apposita *business unit* costituita dal **Comune** in attuazione della deliberazione 296/2015/R/COM dell’**Arera**;
- (xv-bis) rispetto al ramo d’azienda di cui al superiore punto (xv), investita ai sensi dell’art. 1 della L. n. 212-2000 “*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente?*” con interpello del Comune di Castel del Monte (AQ) n. 915-22/2020 su presupposti informativi¹³ non speculari con quanto rappresentato nella già citata deliberazione del Consiglio comunale di cui al precedente punto (xiii), l’Agenzia delle Entrate (*Direzione Regionale dell’Abruzzo/ Settore Fiscalità e Compliance/ Ufficio Consulenza*)¹⁴ ha risposto, fra l’altro, che:
- (xv-bis.a) “*sulla base delle indicazioni fornite e della normativa vigente, appare evidente che ... la cessione sia configurabile come cessione di azienda e come tale non assoggettabile all’Iva, ma all’imposta di registro?*”;
- (xv-bis.b) “*nel settore in cui fino ad ora ha operato la business unit del Comune istante, sul piano economico, i costi di funzionamento saranno in prevalenza correlati alla gestione dei servizi e al rifornimento della rete, mentre i ricavi deriveranno pressochè esclusivamente dalla vendita ai clienti di maggior tutela. Elemento essenziale e caratteristico dell’attività risulterà, dunque, la qualità del servizio di erogazione dell’energia elettrica, dato più che dal personale, dalla organizzazione caratteristica della business unit, piuttosto che specificatamente dal personale, che invece, non può costituire elemento caratteristico della attività economica, perché identificabile con quello dell’ente stesso e “preso in prestito” per una gestione “in economia” di un’attività che risulta differente da quelli che sono gli scopi istituzionali dell’ente. Si*

¹³ Secondo cui “*il ramo di azienda dedicato alla vendita dell’energia ai clienti finali in maggior tutela è composto da: ... 3. Liquidità equivalente ai depositi cauzionali corrisposti dai clienti finali di cui al punto 1, per la somministrazione di energia elettrica...; 4. Debiti per depositi cauzionali corrisposti dai clienti finali di maggior tutela per la somministrazione dell’energia elettrica?*”.

¹⁴ Agenzia, che indica di aver considerato l’unità dedicata al **servizio di maggior tutela** come costituita anche da “*3. Liquidità equivalente ai depositi cauzionali corrisposti dai clienti finali di cui al punto 1, per la somministrazione di energia elettrica...; 4. Debiti per depositi cauzionali corrisposti dai clienti finali di maggior tutela per la somministrazione dell’energia elettrica?*”.



COMUNE DI PACENTRO

Provincia di L'Aquila
- UFFICIO TECNICO -



ritiene perciò che sia realizzato il requisito oggettivo, dal momento che l'operazione riguarderà un complesso di beni organizzato, autonomamente idoneo a condurre attività imprenditoriale distinta oggettivamente da quella svolta in generale dall'ente istante?;

(xv-bis.c) *“pure sembra presente, nelle circostanze rappresentate dall'istante, l'elemento soggettivo, che sarà costituito dalla volontà da parte del cessionario, che risponderà al bando del Comune, di continuare a svolgere l'attività caratteristica del c.d. ramo d'azienda, che è un servizio per sé essenziale”;*

(xv.bis.d) *“ciò considerato, si osserva che gli elementi sopra evidenziati appaiono configurare nel caso in oggetto, un cessione di azienda o di ramo di azienda”;*

(xvi) il ramo di azienda di cui al superiore punto (xv) consiste effettivamente, come da **Disciplinare**, ne *“a) i database contenente i dati anagrafici, contabili e fiscali dei clienti finali in maggior tutela; b) i contratti e i relativi allegati sottoscritti da ciascun Comune con i clienti finali di cui alla precedente lett. a); [...]; c) contratto di cessione di energia elettrica tra Acquirente Unico spa e gli Esercenti la vendita ai clienti del servizio di Maggior Tutela sottoscritto dagli Ent?”;*

(xvi-bis) il ramo descritto al superiore punto (xvi) è comunque più precisamente identificato al successivo art. 2 comma 2 del **Contratto** (e denominato anche il **“ramo di azienda Anversa degli Abruzzi”**, mentre i beni ed i contratti che lo costituiscono sono denominati anche le **“attività del ramo”**, differentemente dai debiti denominati anche le **“passività del ramo”**);

(xvii) nel **ramo di azienda Anversa degli Abruzzi**:

(xvii.a) non è incluso personale del **Comune**, comunque dedicato alla gestione del **servizio di maggior tutela**, anche perché – secondo il paragrafo 1 della sezione III dell'**Avviso di asta** – *“sono ammesse alla partecipazione esclusivamente le società di capitali legittimate all'esercizio dell'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela nel territorio nazionale costituite antecedentemente rispetto al presente bando nel rispetto dell'art. 9, comma 7 del d.lgs. 79/1999”*, mentre – rispettivamente secondo i paragrafi 5.1 b) e 5.2 a) del **Disciplinare** – *“Si considerano requisiti di capacità tecnica e professionale: [...] Legittimazione all'esercizio dell'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela”* e costituisce un requisito di capacità economica e finanziaria il *“Fatturato specifico medio annuo nel settore della vendita dell'energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela – relativamente alla sola componente “PCV” – riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) IVA esclusa”*: la mancata inclusione di tale personale, pur prescindendo dalla circostanza che i partecipanti alla gara siano (e debbano essere) enti già operanti nel settore specifico e conseguentemente già dotati di proprie risorse umane dedicate al **servizio di maggior tutela**, non rileverebbe comunque:

(1) sia perché, sotto un profilo soggettivo, si ha cessione di azienda – o di un suo ramo – quando le parti, come nel caso di specie, non abbiano inteso trasferire una semplice somma di cespiti bensì, come nel caso di specie, un complesso organico di beni non soltanto dotato di potenzialità produttiva tale da farne emergere ex ante la complessiva attitudine anche



COMUNE DI PACENTRO

Provincia di L'Aquila
- UFFICIO TECNICO -



solo potenziale all'esercizio (od alla prosecuzione) di un'impresa¹⁵, ma un complesso di beni legati l'uno all'altro per (e ne) la destinazione funzionale allo svolgimento del **servizio di maggior tutela** ed inoltre necessari e sufficienti in funzione del regolare esercizio di tale servizio;

(2) sia perché, sotto un profilo prettamente oggettivo, l'ipotesi della cessione di azienda ricorre anche nel caso in cui il complesso degli elementi trasferiti non esaurisca i beni costituenti l'azienda o il ramo ceduti, essendo indispensabile per la ricorrenza di detta cessione unicamente che i beni¹⁶ oggetto del trasferimento conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all'esercizio (od alla prosecuzione) dell'impresa¹⁷;

(xvii.b) non sono incluse passività relative ai debiti per depositi cauzionali corrisposti dai *clienti in maggior tutela* in quanto “*nullè*” (deliberazione n. 11 del 30/04/2020 del Consiglio comunale);

(xvii.c) non sono inclusi crediti e debiti relativi al ramo d'azienda non esattamente e pienamente coincidenti con le **attività del ramo** e le **passività del ramo**;

(xvii.d) non sono – ovviamente – inclusi, come da paragrafo 3.1 del **Disciplinare**, “*le reti, le cabine, i gruppi di trasformazione e tutto ciò che risulta funzionale alla distribuzione dell'energia elettrica ai clienti finali nel territorio dei Comuni cedenti; pertanto, successivamente alla cessione del ramo d'azienda, l'attività di distribuzione dell'energia elettrica verrà proseguita in via esclusiva da ciascun Comune concessionario*” (anche perché, successivamente alla cessione del **ramo di azienda Anversa degli Abruzzi**, il **Comune** non cesserà, anzi proseguirà, l'esercizio del servizio di distribuzione dell'energia elettrica secondo **concessione**);

(xviii) se dall'**Avviso di asta** è stato previsto che “*il prezzo a base d'asta della vendita*” – cumulativo del valore economico stimato dei rami d'azienda per l'erogazione del **servizio di maggior tutela** da parte dei Comuni aderenti alla convenzione di cui al superiore punto (xiv-bis) - “*è pari a € 266.388,00 (euro duecentosessantaseimilatrecentoottantotto/00), oltre oneri di legge, come meglio dettagliato nel paragrafo 3 del Disciplinare. Sono ammesse, a pena di esclusione, solo offerte al rialzo sul medesimo prezzo,*” (ed inoltre che il “*criterio di aggiudicazione*” sia quello del “*maggior rialzo sulla base d'asta, secondo le modalità previste nel*

¹⁵ Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 04-11-2009) 03-12-2009, n. 25403 - Tribunale Arezzo, 26/06/2013, (ud. 25/06/2013, dep. 26/06/2013), n.710.

¹⁶ L'azienda od un ramo di essa è costituito da “beni materiali ed immateriali” economicamente collegati per l'esercizio dell'impresa (cfr., *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. II, n. 10992/98, ovvero Cass. Civ., Sez. II, n. 8219/90), comprendendo ogni elemento patrimoniale suscettibile di ricevere una tutela giuridica (nei termini in cui riporta il Codice Civile Commentato, Bonilini/Confortini, Utet, Ed. 2012, pagg. 6612 e segg). E, tra i beni giuridici, difatti, non esistono esclusivamente i beni materiali, ma pure, e con uguale dignità e diritto alla tutela, beni immateriali, beni rispetto a cui “*lo stesso diritto si presenta come bene in senso giuridico, non avendo esso ad oggetto una cosa in senso materiale*” (cfr., Manuale di Diritto Privato, F. Gazzoni, XIV Ed., pag. 197 e segg), ricomprendendo essi fattispecie molto differenti come i diritti di credito o come anche persino “*l'impresa intesa come attività*” (nei termini in cui riporta il già citato Codice Civile Commentato, Bonilini/Confortini, Utet, Ed. 2012, pagg. 1646 e segg).

¹⁷ Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 25-06-2009) 09-10-2009, n. 21481 - Tribunale Roma sez. III, 13/01/2016, (ud. 12/01/2016, dep. 13/01/2016), n.590 - Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 21-04-2016) 11-05-2016, n. 9575.



COMUNE DI PACENTRO

Provincia di L'Aquila
- UFFICIO TECNICO -



paragrafo 8.1 del *Disciplinare*”), il valore economico stimato del solo **ramo di azienda Anversa degli Abruzzi** è di euro 43.926,00 (euro quarantatremilanovecentoventisei/00), come determinato secondo i criteri enunciati nella deliberazione n. 11 del 30/04/2020 del Consiglio comunale;

- (xix) il presente contratto di cessione del **ramo di azienda Anversa degli Abruzzi** costituisce quello di cui al paragrafo V.1) dell'**Avviso di asta** e di cui ai paragrafi 2.1, *Allegato 4*, e 12 del **Disciplinare**;
- (xx) la **Cessionaria** dichiara e riconosce, con la presentazione dell'offerta e dei documenti di cui agli artt. 6 e 7 del **Disciplinare**, che il presente contratto di cessione del **ramo di azienda Anversa degli Abruzzi** è – in quanto costituente il documento di cui al paragrafo 2.1, *Allegato 4*, del **Disciplinare** e per effetto della presentazione da parte della **Cessionaria** dell'offerta e dei documenti di cui agli artt. 6 e 7 (7.1 e 7.2) del **Disciplinare** ed alle condizioni da esso previste – da intendersi un regolamento definito ed accettato nel pieno esercizio dell'autonomia negoziale privata ex art. 1322 c.c.;

tanto premesso, la **Cedente** e la **Cessionaria**

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

Articolo 1

Definizioni, premesse ed allegati

- 1.1. Fatte salve le ulteriori definizioni come già individuate nelle superiori premesse del **Contratto**, i seguenti termini – ai fini di quanto dal **Contratto** previsto ed in previsione della formazione di documenti contrattuali separati ma ad esso collegati o connessi – hanno il significato agli stessi qui attribuito:
- 1.1.1. “**Allegati**”: indica i documenti allegati, resi disponibili alla **Cessionaria**, anche qualora non materialmente acclusi al **Contratto** ma soltanto da esso espressamente e specificamente richiamati.
- 1.1.2. “**Asta**”: indica la procedura ad evidenza pubblica di cui al **Avviso di asta** e al **Disciplinare**.
- 1.1.3. “**Autorità**”: indica qualsiasi autorità legislativa o governativa, nazionale, regionale o locale, autorità indipendente di settore (con eccezione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, denominata invece “**Arera**”), organo giurisdizionale (ivi inclusi i tribunali o altra magistratura civile, penale o amministrativa, italiana o straniera) pubblica amministrazione, ente pubblico, agenzia pubblica (anche competente per le entrate tributarie e/o fiscali).
- 1.1.4. “**Autorizzazioni**”: indica qualsiasi autorizzazione (anche di tipo edilizio e urbanistico od ambientale), licenza, permesso, concessione, abilitazione, nulla-osta, certificazione anche di idoneità, deposito, registrazione o domanda emessi o rilasciati o concessi da un'**Autorità** con riferimento al **ramo di azienda Anversa degli Abruzzi**, ai beni e diritti che lo compongono ed al suo esercizio, con eccezione della già denominata **concessione**.



COMUNE DI PACENTRO

Provincia di L'Aquila
- UFFICIO TECNICO -



- 1.1.5. “**Avviso di asta**”: indica l'avviso di “*Asta pubblica*” per la “*cessione congiunta dei rami d'azienda organizzati per la vendita dell'energia elettrica in maggior tutela di proprietà dei Comuni Di Pacentro (AQ) – Castel Del Monte (AQ) – Anversa Degli Abruzzi (AQ) – Santo Stefano Di Sessanio (AQ) – Rocca Pia (AQ)*”, pubblicato dal Comune su [] il [].
- 1.1.6. “**Certificato ex art. 14**” indica il certificato di cui all'art. 14, comma 3, D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 - qui accluso quale Allegato [] – rilasciato il [] e relativo all'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite, relative al pagamento dell'imposta e/o delle sanzioni riferibili a violazioni commesse nell'esercizio del **ramo di azienda Anversa degli Abruzzi** o comunque a beni del – od a i servizi erogati con il – **ramo di azienda Anversa degli Abruzzi**, per le quali i debiti non sono stati soddisfatti da parte del **Cedente**.
- 1.1.7. “**Cessione di Ramo di Azienda**”: indica la cessione del **ramo di azienda Anversa degli Abruzzi** dal **Cedente** alla **Cessionaria** in conformità alle disposizioni del **Contratto**.
- 1.1.8. “**Contratto**”: indica il presente contratto di cessione di ramo di azienda, con o senza - a seconda dei casi - gli **Allegati**.
- 1.1.9. “**Data di Efficacia**”: indica la data – coincidente con il giorno 1 (uno) del mese di [...] dell'anno 202[...] – a decorrere dalla quale ha effetto il **Contratto** e conseguentemente la **Cessione del Ramo di Azienda**, con eccezione de (i) le prestazioni di cui al successivo art. 3, commi 1, 3 e 6, da eseguire invece immediatamente alla **Data di Esecuzione**, e (ii) le obbligazioni e le previsioni di cui al successivo art. 5, da adempiere – unitamente a qualunque attività ad esse propedeutiche e funzionali – e da osservare alla **Data di Esecuzione**.
- 1.1.10. “**Data di Esecuzione**”: indica la data di sottoscrizione del **Contratto** nelle forme di cui all'art. 2556 comma 2 c.c., la quale potrà aversi, secondo il paragrafo 12.2 del **Disciplinare**, non prima di 35 (trentacinque) giorni, a decorrere dalla data della comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ed entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla medesima, ferma l'eventuale ipotesi di differimento espressamente concordata fra il **Comune** e l'aggiudicatario.
- 1.1.11. “**Disciplinare**”: indica il “*Disciplinare - Asta pubblica per la cessione congiunta dei rami d'azienda organizzati per la vendita dell'energia elettrica in maggior tutela di proprietà dei Comuni Di Pacentro (AQ) – Castel Del Monte (AQ) – Anversa Degli Abruzzi (AQ) – Santo Stefano Di Sessanio (AQ) – Rocca Pia (AQ)*”, pubblicato da [] su [] il [].
- 1.1.12. “**Giorni Lavorativi**”: indica i giorni della settimana esclusi il sabato e la domenica e gli altri giorni infrasettimanali festivi secondo norme avente valore di legge.
- 1.1.13. “**Gravame**”: indica qualunque gravame, pegno, ipoteca, pignoramento, diritto reale di garanzia e/o di godimento, sequestro, privilegio, vincolo, a favore di un terzo.
- 1.1.14. “**Informazioni Confidenziali**”: indica il **Contratto** una volta sottoscritto dalle **Parti** ed gli **Allegati**, nonché i dati e/o le informazioni che una **Parte**, con riferimento al **Contratto** e/o all'**Avviso di asta** e/o **Disciplinare**, ha reso o rendesse disponibili, consultabili o



COMUNE DI PACENTRO

Provincia di L'Aquila
- UFFICIO TECNICO -



comunque conoscibili all'altra, unitamente ai documenti analogici od informatici in cui dati e informazioni sono contenute, nonché i dati e le informazioni societarie, aziendali, organizzative, produttive, tecniche, contrattuali, finanziarie e commerciali proprie di ciascuna **Parte** e soggette al suo legittimo controllo – nonché i documenti di qualsiasi forma e tipo che considerano, analizzano, rielaborano o soltanto contengano tali dati e/o informazioni – che ciascuna **Parte** ha reso o rendesse disponibili, consultabili o comunque conoscibili – in qualsiasi forma [orale, scritta, per immagini, su supporto analogico od informatico, ecc.] e con qualsiasi mezzo [posta elettronica ordinaria o certificata, posta ordinaria, fax, consegna a mano, esibizione, c.d. “data room”, banche dati, strumenti elettronici in genere, ecc.] – all'altra anche in occasione di contatti, incontri, riunioni durante le quali siano discusse, esaminate o soltanto apprese, pur incidentalmente od in modo non programmato, vicende, tematiche o questioni direttamente od indirettamente collegate, connesse o comunque funzionali al **Contratto**. Non rientrano invece nella nozione e nel novero delle Informazioni Confidenziali quelle: dati e/o informazioni: (a) conosciuti autonomamente prima della conclusione dell'**Accordo**; (b) per i quali la **Parte** dia prova che siano state ricevuti da terzi non tenuti all'osservanza dell'**Accordo** né vincolati da altro accordo di riservatezza; (c) elaborati autonomamente e senza l'utilizzo di dati e/o informazioni riservate riguardanti la **Parte** loro proprietaria o titolare; (d) divulgati, senza preesistenti vincoli di riservatezza, dalla **Parte** loro proprietaria o titolare; (e) di pubblico dominio; (f) la cui divulgazione sia stata autorizzata per iscritto dalla **Parte** loro proprietaria o titolare; (g) che la **Parte** loro proprietaria o titolare dichiarò espressamente ed in forma scritta non riservati né coperte vincolo di riservatezza; (h) dei quali sia imposta la comunicazione a soggetti determinati o la divulgazione in forza di disposizioni di legge od atti aventi forza di legge.

1.1.15. “**Parte**”: indica il **Comune** o la **Cessionaria**.

1.1.16. “**Parti**”: indica il **Comune** e la **Cessionaria**.

1.1.17. “**Principi Contabili**” indica i vigenti principi contabili Organismo Italiano di Contabilità.

1.1.18. “**Situazione di Riferimento**”: indica - sub Allegato [] - la situazione del **ramo di azienda Anversa degli Abruzzi** per spese correnti di competenza, spese ordinarie e spese straordinarie (a) indicate nell'ultimo bilancio di previsione deliberato dal Consiglio comunale e riferito al triennio nel quale è ricompreso l'anno in cui deve avvenire la **Cessione di Ramo di Azienda** e (b) aggiornata alla data del []].

1.2. Nel **Contratto**, a meno che il contesto indichi diversamente:

1.2.1. i riferimenti al singolare includono i riferimenti al plurale e viceversa e i riferimenti al maschile includono i riferimenti al femminile e viceversa;

1.2.2. i riferimenti ad una persona o ad una parte includono il rappresentante legale di tale persona o di tale parte e i successori e gli aventi causa;



COMUNE DI PACENTRO

Provincia di L'Aquila
- UFFICIO TECNICO -



- 1.2.3. i riferimenti ad una disposizione di legge includono le disposizioni di legge così come vigenti e/o modificate (anche se già pubblicate ma differite nella loro entrata in vigore) durante la vigenza del **Contratto** e, parimenti, qualsiasi normativa gerarchicamente subordinata approvata in conformità a tali disposizioni di legge;
- 1.2.4. con eccezione del titolo del contratto (laddove il termine “cessione” indica e significa il *trasferimento della proprietà* del ramo aziendale), la rubrica degli articoli è a titolo meramente indicativo e non determina né influenza l’interpretazione del **Contratto**.
- 1.3. Le superiori premesse e gli **Allegati** rappresentano parte integrante e sostanziale del **Contratto**, costituendone parte normativa.
- 1.4. Le norme del **Contratto** (le prime) prevalgono sulle previsioni contenute nelle superiori premesse, negli **Allegati**, nell'**Avviso di asta** e nel **Disciplinare** (le seconde):
- 1.4.1. se e nella misura in cui anche una soltanto delle prime ed anche una soltanto delle seconde intervengano, in tutto od in parte, sulla medesima fattispecie specifica; in tal caso, la norma o parte della norma contenuta nelle superiori premesse e/o negli **Allegati** e/o nell'**Avviso di asta** e/o nel **Disciplinare** cederà alla norma o parte della norma del **Contratto**;
- 1.4.2. fuori dal caso di cui al superiore comma 1.4.1, laddove e nei limiti in cui si determini incompatibilità, e non invece un fenomeno di integrazione o specificazione, anche fra una soltanto delle prime ed anche una soltanto delle seconde; in tal caso, la norma o parte della norma contenuta nelle superiori premesse e/o negli **Allegati** e/o nell'**Avviso di asta** e/o nel **Disciplinare** ed incompatibile con una norma o parte di una norma del **Contratto** cederà a quest’ultima.

Articolo 2

Oggetto della Contratto – Efficacia – Esclusioni

- 2.1. Il **Cedente** cede e vende alla **Cessionaria**, che accetta ed acquista, il **ramo di azienda Anversa degli Abruzzi**, con effetto a decorrere dalla **Data di Efficacia**, contestualmente alla quale è e comunque deve intendersi trasferito alla **Cessionaria** anche il possesso del detto ramo.
- 2.2. Il **ramo di azienda Anversa degli Abruzzi** è costituito esclusivamente da:
- 2.2.1. il *database* – rappresentato e descritto nel documento qui accluso quale Allegato [] - contenente i dati anagrafici, contabili e fiscali dei clienti finali ai quali il **Comune** eroga il **servizio di maggior tutela** nel numero complessivo – considerando le *piccole imprese*, le *microimprese* ed i *clienti domestici* di cui rispettivamente ai punti (xi.a) e (xi.b) in premessa – di 561 (di cui indicativamente due sussumibili nella categoria della *piccole imprese*) alla data del 1° gennaio 2020 (di seguito identificato, tale numero di clienti finali, nel parametro “**clienti n₂₀₂₀**”), mentre in numero non esattamente determinato alla data di pubblicazione



COMUNE DI PACENTRO

Provincia di L'Aquila
- UFFICIO TECNICO -



- dell'Avviso di asta ma determinabile alla **Data di Efficacia** (di seguito, tale ultimo numero dei clienti finali in maggior tutela, identificato nel parametro “**clienti n_{star}** ”);
- 2.2.2. i contratti con relativi allegati sottoscritti dal **Comune** con i propri clienti finali di cui al superiore comma 2.2.1. e, comunque, pur ove non formalizzati contrattualmente, i rapporti giuridici fra il **Comune** e i clienti finali cui quest'ultimo eroga il **servizio di maggior tutela**, elencati nel documento qui accluso quale Allegato [□];
- 2.2.3. il “*Contratto di cessione di energia elettrica tra Acquirente Unico S.p.A. e le Imprese Esercenti la vendita ai clienti del servizio di Maggior Tutela*” sottoscritto dal **Comune** ai sensi della deliberazione dell'Arera n. 76/2008;
- 2.2.4. il marchio o comunque il segno distintivo, pur non registrato, di cui il **Comune** si serve nell'erogazione del **servizio di maggior tutela**;
- 2.2.5. i debiti derivanti dai contratti di cui al superiore comma 2.2, interamente eseguiti dai clienti finali di cui al superiore comma 2.1. ma non ancora dal **Cedente** alla **Data di Efficacia** ed individuati partitamente dalla **Situazione di Riferimento** costituente l'Allegato [□].
- 2.3. Errori o carenti e/o inesatte rappresentazioni nella identificazione dei clienti finali del **Comune** di cui al superiore comma 2.2.1. (pur se tali errori o carenti e/o inesatte rappresentazioni riguardassero la categoria delle *piccole imprese*) ovvero nel numero dei **clienti n_{2020}** (pur se tali errori o carenti e/o inesatte riguardassero il numero di clienti finali sussumibili nella categoria delle *piccole imprese*) – rispettivamente nel caso in cui alla **Data di Efficacia** tali clienti siano diversi ovvero il numero dei **clienti n_{star}** sia non inferiore del -10% o non superiore al +10% rispetto al numero dei **clienti n_{2020}** – non determinano cause, ragioni né motivi di annullamento, risoluzione, recesso o comunque inefficacia del **Contratto**, né rispettivamente ragione od occasione di proporzionale riduzione o revisione in aumento¹⁸ del corrispettivo di acquisto del **ramo di azienda Anversa degli Abruzzi** di cui al successivo art. 3 (di seguito, ai fini delle successive formule algebriche, denominato “**corrispettivo C_{GARA}** ”); mentre invece, se il numero dei **clienti n_{star}** sia inferiore al -10% o superiore al +10% rispetto al numero dei **clienti n_{2020}** , una tale differenza costituirebbe ragione rispettivamente di proporzionale riduzione o revisione in aumento del **corrispettivo C_{GARA}** , dovendo in tale unico ed esclusivo caso le **Parti** procedere al relativo conguaglio in riduzione o maggiorazione (di seguito, ai fini delle successive formule algebriche, il corrispettivo conguagliato secondo il presente comma 2.3. è denominato “**corrispettivo $C_{GARArev1}$** ”) secondo il seguente criterio:

$$C_{GARArev1} = C_{GARA} * \frac{n_{star}}{n_{2020}}$$

- 2.4. Se:

¹⁸ Esemplicativamente, se il numero n_{2020} fosse di 100 clienti finali, l'intervallo “non rilevante contrattualmente” avrebbe un *range* da 90 a 110 clienti finali, valori limite (cioè 90 e 110) ricompresi.



COMUNE DI PACENTRO

Provincia di L'Aquila
- UFFICIO TECNICO -



- (a) il termine del 1° gennaio 2022 fissato dall'art. 1 comma 60 della L. n. 124/2017 per le *microimprese* e per i *clienti domestici* ivi definiti (di seguito denominato anche “**termine misto**”), fosse - dopo la pubblicazione dell'**Avviso di asta** e prima della cessazione di efficacia del comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011 n. 93 rispetto alle *microimprese* ed ai *clienti domestici* – prorogato o differito, ovvero
- (b) un regime o servizio simile od equiparabile al **servizio di maggior tutela** per le *microimprese* e per i *clienti domestici* – in quanto (i) legato anche indirettamente ad una tutela di prezzo a favore di soggetti inerti o comunque incapaci di orientarsi nel mercato e non invece finalizzato alla sola garanzia di continuità della fornitura di energia elettrica e (ii) assegnato o comunque consentito all'impresa distributrice senza il previo ricorso ad una procedura ad evidenza pubblica – dovesse o potesse essere, dopo la pubblicazione dell'**Avviso di asta** e per effetto di atto avente forza di legge o deliberazione Arera in vigore entro il 1° gennaio 2022, proseguito dopo la scadenza del **termine misto**, ovvero infine
- (c) il **servizio di maggior tutela** fosse ripristinato - per effetto di atto avente forza di legge o deliberazione Arera - entro un anno dalla scadenza del **termine misto**,
- uno qualsiasi degli eventi *sub* (a), *sub* (b) o *sub* (c) – ovvero anche la loro concorrenza completa o parziale – non costituirebbe causa, ragione né motivo di annullamento, risoluzione, recesso o comunque inefficacia del **Contratto** ma, al contrario, costituirebbe causa di automatica revisione in aumento – ovvero di dovuta integrazione o dovuto conguaglio – del corrispettivo di acquisto del **ramo di azienda Anversa degli Abruzzi** di cui al successivo art. 3 (di seguito, ai fini delle successive formule algebriche, il corrispettivo conguagliato secondo il presente comma 2.4 è denominato “**corrispettivo $C_{GAR_{AreV2}}$** ”).

Nei detti casi – anche concorrenti in parte od in tutto – di proroga o differimento *sub* (a), di prosecuzione *sub* (b) o di ripristino *sub* (c), il corrispettivo di acquisto del **ramo di azienda Anversa degli Abruzzi** di cui al successivo art. 3, eventualmente conguagliato secondo il superiore comma 2.3., è da intendersi aumentato di un importo di euro 9.848,63 (di seguito, tale ammontare aggiuntivo, commisurato ad un tasso di *customer retention* della clientela, a tendere, del 20%, è denominato anche “**lump sum**”) da moltiplicare per un coefficiente pari al rapporto tra il numero di mesi di proroga o differimento *sub* (a), e/o di prosecuzione *sub* (b) e/o di ripristino *sub* (c), (di seguito, ai fini delle successive formule algebriche, tale numero è identificato con la lettera “*m*”) e il numero convenzionale di dodici mesi, assunto in termini fissi in modo parimenti convenzionale, differimento, prosecuzione e/o ripristino. In formula:

$$C_{GAR_{AreV2}} = C_{GARA} + (\text{lump sum}) * \frac{m}{12}$$

[nel caso **non** si verificasse la condizione di cui al comma 2.3., ossia un numero di **clienti nstar** inferiore al - 10% o superiore al + 10%]



COMUNE DI PACENTRO

Provincia di L'Aquila
- UFFICIO TECNICO -



$$C_{GARAREv2} = C_{GARAREv1} + (lump\ sum) * \frac{m}{12}$$

[nel caso **si verificasse la condizione di cui al comma 2.3., ossia un numero di **clienti nstar** inferiore al - 10% o superiore al + 10%**]

- 2.5 La cessione non comprende altre attività e passività, crediti e debiti, rapporti contrattuali facenti capo al **Cedente** non espressamente menzionati nel **Contratto**, che rimangono pertanto completamente a favore o a carico del **Cedente** ed esclusi dalla **Cessione di Ramo di Azienda**, come in particolare quanto descritto ai punti (xvii.a), (xvii.b), (xvii.c) e (xvii.d) delle superiori premesse.

Articolo 3

Prezzo, spese e modalità di pagamento

- 3.1. Il corrispettivo che la **Cessionaria** – ricevuta, dopo la comunicazione della pronuncia del Consiglio Comunale circa l'aggiudicazione definitiva dell'**Asta**, l'ulteriore e successiva comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva – deve pagare al **Comune** per l'acquisto del **ramo di azienda Anversa degli Abruzzi** di cui al superiore art. 2 è determinato, o comunque determinabile, nella misura corrispondente a parte proporzionale del prezzo offerto secondo il paragrafo 7.2. **BUSTA B**, lettera **a.**, del **Disciplinare**. In particolare, il corrispettivo da riconoscere e versare al **Comune** per l'acquisto del **ramo di azienda Anversa degli Abruzzi** di cui al superiore art. 2, costituente parte proporzionale del prezzo offerto secondo il paragrafo 7.2. **BUSTA B** lettera **a.** del **Disciplinare**:
- 3.1.1. non è inferiore al valore di cui al punto (xviii) in premessa, in quanto il “*criterio di aggiudicazione*” secondo l'**Avviso di asta** è quello del “*maggior rialzo sulla base d'asta, secondo le modalità previste nel paragrafo 8.1 del Disciplinare*”;
- 3.1.2. è esattamente determinabile - di modo che la sua quantificazione necessariamente successiva alla aggiudicazione definitiva sia, e comunque sia da intendersi come, ricollegabile ad un'attività di tipo meramente attuativo e ricognitivo - alla stregua dei criteri e/o riferimenti e/o parametri definiti all'art. 7 della convenzione fra i Comuni di cui al punto (xiv-bis) in premessa.
- 3.2. Il corrispettivo di cui al superiore comma 3.1. deve, comunque, essere integrato o comunque conguagliato dalla **Cessionaria** alla ricorrenza delle condizioni e nei limiti di cui al superiore art. 2, commi 2.3 e/o 2.4.
- 3.3. Il corrispettivo di cui ai superiori commi 1. e 2. non si intende comprensivo dell'imposta dovuta, la quale è da addebitare alla **Cessionaria** anche allorché – e nella misura in cui – dovesse essere rideterminata per riquilibratura da parte di un'**Autorità** l'operazione qualificata dall'interpello di cui al punto (xv-bis) delle premesse.



COMUNE DI PACENTRO

Provincia di L'Aquila
- UFFICIO TECNICO -



- 3.4. Sono a carico della **Cessionaria**, oltre al corrispettivo per l'acquisto del **ramo di azienda Anversa degli Abruzzi**, le spese di vendita di cui all'art. 1475 c.c. e le spese rientranti nel novero di cui all'art. 1196 c.c., da intendersi tutte quelle che siano necessarie per la conclusione del **Contratto** e che siano con questo in rapporto di causalità, efficienza e/o strumentalità; in tali spese debbono ricomprendersi:
- 3.4.1 le spese che fossero o si rivelassero necessarie per la consegna, l'utilizzazione e/o lo sfruttamento del **ramo di azienda Anversa degli Abruzzi**, e quindi dei beni e diritti che la compongono (quali, ad esempio, quelle il servizio di portabilità consistente nel trasferimento del *database* di cui al superiore art. 2.2.1 dal sistema informativo del **Cedente** a quello della **Cessionaria**), nonché quelle per l'ottenimento ed il rilascio di una qualsiasi **Autorizzazione** e la conclusione di – o la successione in – qualsiasi rapporto contrattuale;
- 3.4.2 le spese per i compensi ed i rimborsi al Pubblico Ufficiale (Notaio o Segretario Comunale ex art. 97, co. 4, lett. c) d.l.vo n. 267/2000) incaricato dal **Comune** per il rogito o l'autenticazione di cui all'art. 2556 co. 2 c.c. e – corrispondentemente alla previsione di cui al paragrafo 12.2 *STIPULA DEL CONTRATTO* del **Disciplinare** – anche gli oneri fiscali, quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro – dovute sul presupposto o comunque con riferimento al **Contratto**, alla sua stipulazione ed anche al pagamento della **lump sum** che fosse dovuta dalla **Cessionaria** al **Cedente** secondo il superiore art. 2.4.
- 3.5. La norma di cui al superiore comma 3.4 e le relative condizioni corrispondono ai programmi ed alla volontà delle **Parti**, le quali – il **Cessionario**, in particolare, con la presentazione dell'offerta di cui ai paragrafi 6 e 7 del **Disciplinare** – dichiarano di ritenerla valida nonché meritevole ex art. 1322 c.c. e che eccezioni sul punto che dovessero provenire da una o dall'altra **Parte** avrebbero unicamente il carattere della temerarietà e la funzione della pretestuosità.
- 3.6. Il corrispettivo per l'acquisto del **ramo di azienda Anversa degli Abruzzi**, determinato secondo i riferimenti e i criteri di cui ai superiori commi 1, 2, 3 e 4 nella esatta misura di euro [] (euro []), deve essere versato dalla **Cessionaria** al **Comune** alla **Data di Esecuzione**, mediante uno o più assegni circolari tratti su istituto di credito di primaria rilevanza e perfettamente conforme/i alle previsioni di cui agli artt. 82 ed 83 del R.D. 21/12/1933 n. 1736, ovvero mediante uno o più bonifici bancari non revocabile/i che consenta/no un immediato – o pressoché immediato – accredito del relativo importo sul conto corrente bancario indicato dal **Comune** per il pagamento, a condizione – nell'eventualità di adozione di tale ultima modalità di pagamento – che la **Cessionaria** fornisca al **Comune**, prima dell'atto di sottoscrizione del **Contratto** di fronte del Pubblico Ufficiale, adeguata prova documentale dell'esecuzione del detto bonifico.

Articolo 4

Passività ed Attività sorte prima della Data di Efficacia



COMUNE DI PACENTRO
Provincia di L'Aquila
- UFFICIO TECNICO -



4.1. Passività

(A) Con eccezione dei debiti derivanti dai contratti di cui al superiore art. 2.2.2, interamente eseguiti dai clienti finali di cui al superiore art. 2.2.1. ma non ancora dal **Cedente** alla **Data di Efficacia** ed individuati partitamente dalla **Situazione di Riferimento** costituente l'Allegato [□], per cui la **Cessionaria** si obbliga a manlevare e tenere relativamente indenne il **Cedente** fino al limite del doppio del valore della prestazione ancora dovuta alla **Data di Efficacia**, il **Cedente** si obbliga nei confronti della **Cessionaria**, fermi i diritti dei creditori ex art. 2560 co. 1 c.c. nei confronti del **Cedente**, a pagare i debiti discendenti da fatto proprio ed inerenti all'esercizio del **ramo di azienda Anversa degli Abruzzi**, sorti per titolo o causa fino e non oltre alla **Data di Efficacia**, anche se manifestatesi successivamente, salvo che:

(A.1) la manifestazione, anche stragiudiziale, dei detti debiti si abbia, per quelli di rilievo civilistico, successivamente alla scadenza del terzo anno dalla **Data di Efficacia**, mentre per quelli di natura fiscale o tributaria successivamente alla scadenza del quinto anno da tale ultima data, termini ritenuti dalla **Cessionaria** entrambi congrui anche rispetto alla previsione di cui all'art. 2965 c.c. e trascorsi i quali, rispetto ai debiti non manifestatisi prima, la **Cessionaria** dichiara di rinunciare a far valere nei confronti del **Cedente** qualunque regime di solidarietà obbligandosi altresì al tenerlo relativamente indenne; ovvero

(A.2) sia intervenuto od intervenga il consenso dei creditori alla relativa liberazione.

(B) Con particolare riferimento alle passività tributarie di cui all'art. 14. Co. 1 del d.l.vo n. 472/97, le **Parti** si danno atto che, se dal **Certificato ex art. 14** rilasciato con riferimento alla richiesta presentata dal **Cedente** il [□] risultassero carichi pendenti da riferire al **ramo di azienda Anversa degli Abruzzi** per un determinato importo – l'emergenza dei quali e quella del relativo debito non costituirebbe comunque causa, ragione o motivo di annullamento, risoluzione, recesso dal (o comunque inefficacia del) **Contratto** né presupposto e/o elemento legittimanti eccezioni da parte della **Cessionaria** ex art. 1460 e/o 1461 c.c. – il **Cedente** dovrà manlevare e tenere indenne la **Cessionaria** rispetto a tale importo ed a quello per relative eventuali sanzioni amministrative. Il **Cedente** si obbliga, a richiesta della **Cessionaria**, a rilasciare apposita delega ed autorizzazione alla **Cessionaria** affinché quest'ultima possa richiedere un **Certificato ex art. 14** aggiornato alla **Data di Efficacia** od a data immediatamente successiva.

4.2. Attività

(A) La **Cessionaria** non acquista, per effetto del **Contratto**, alcuno dei crediti, inclusi quelli relativi alla morosità dei clienti finali di cui al superiore comma 2.2.1., relativi al **ramo di azienda Anversa degli Abruzzi** generatisi per titolo o causa anteriormente alla **Data di Efficacia**, anche se manifestati e/o conosciuti dopo tale data, fatta eccezione per crediti IVA, di imposta da discipline agevolative e [□], che risultassero dalla **Situazione di Riferimento**, per i quali ultimi comunque il **Cedente** non presterebbe né assumerebbe nei confronti della **Cessionaria** garanzia alcuna in ordine al relativo buon fine.



COMUNE DI PACENTRO

Provincia di L'Aquila
- UFFICIO TECNICO -



(A.1) Il **Cedente** potrà riscuotere direttamente gli importi dei crediti di cui alla superiore lettera (A), con eccezione di quelli ivi identificati all'ultimo periodo.

(B) Con eccezione dei crediti identificati dall'ultimo periodo del superiore paragrafo "Attività", lettera (A), eventuali importi che, dopo la **Data di Efficacia**, non siano per una qualunque ragione riscossi dal **Cedente** e siano versati alla – ed incassati dalla – **Cessionaria**, anche con modi di estinzione diversi dall'adempimento, in ragione dei crediti di cui alla superiore lettera (A), dovranno essere restituiti dalla **Cessionaria** al **Cedente**, con pagamento da eseguire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla verifica di cui alla successiva lettera (C.1) e comunque entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal relativo incasso da parte della **Cessionaria**, maggiorati, nel caso di ritardo, di interessi di mora convenzionalmente stabiliti in misura corrispondente a quella di cui all'art. 27.11, lettera a), del **TIV 2020**.

(C) Con riferimento (i) agli importi a titolo di corrispettivi, componenti, contributi, oneri ed eventuali interessi di mora dovuti dai clienti finali di cui al superiore art. 2.2.1. per l'energia elettrica fornita in maggior tutela dal Comune fino alla **Data di Efficacia** ed a tale data ancora non determinati (perché i relativi consumi di energia fornita non siano stati letti, comunicati o comunque acquisiti in via non estimativa bensì effettiva e definitiva) e/o non esigibili ovvero infine determinati ma ancora non corrisposti dai suddetti clienti finali e comunque (ii) a qualunque importo di cui superiore paragrafo "Attività", lettera (B):

(C.1) le **Parti** dovranno incontrarsi o comunque formalmente confrontarsi entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla **Data di Efficacia** e, successivamente, di 60 (sessanta) giorni in 60 (sessanta) giorni fino al termine del secondo anno successivo alla cessazione *ex lege* del regime del **servizio di maggior tutela**, onde verificare quale sia l'ammontare dei crediti del Comune relativamente agli importi di cui al superiore paragrafo "Attività", lettera (C), i quali – se non da compensare con quanto dovuto ai clienti finali di cui al superiore comma 2.2.1. per rettifiche operate dalla **Concessionaria** dopo la **Data di Efficacia** in ragione dell'esigenza di rideterminazione in riduzione dei consumi di energia fornita ai suddetti clienti fino alla **Data di Efficacia** ovvero con i debiti di cui al superiore comma 4.1 punto (A), nonché se non riscossi dal **Cedente** ed invece versati alla, ed incassati dalla, **Cessionaria** – dovranno da quest'ultima essere restituiti o comunque pagati al **Cedente** entro gli stessi termini e con gli eventuali interessi di cui al superiore paragrafo "Attività", lettera (B);

(C.2) la **Cessionaria**, a garanzia della restituzione o comunque del versamento al **Cedente** degli importi di cui al superiore paragrafo "Attività", lettere (B) e (C), costituisce in favore del **Cedente**, entro e non oltre la **Data di Esecuzione**, mediante gli strumenti di pagamento di cui al superiore art. 3.6, un deposito cauzionale infruttifero nella misura di euro [] (euro []):

(C.2.1) della quale il **Cedente** stesso, senza che siano dovuti interessi, è tenuto a restituire il *tantumdem* entro 90 (novanta) **Giorni Lavorativi** decorrenti dalla scadenza del



COMUNE DI PACENTRO

Provincia di L'Aquila
- UFFICIO TECNICO -



ventiquattresimo mese successivo alla scadenza del **termine misto**, nel caso e nella misura in cui la **Cessionaria** dimostri di aver adempiuto a ciascuna delle proprie obbligazioni di restituzione o comunque di pagamento, ovvero, antecedentemente a tale scadenza, nel caso in cui le **Parti** convengano sul fatto che dette obbligazioni siano state interamente estinte a beneficio del **Cedente** – direttamente dalla **Cessionaria** ovvero, purché senza rischi di ripetizione e senza costi non rimborsabili, tramite il riconoscimento al **Cedente** di ammontari erogati in esecuzione dei meccanismi di compensazione di cui agli artt. 16.bis e 16-ter del **TIV 2020** – e non esista possibilità che ne insorgano di ulteriori o di nuove; (C.2.2.) che il **Cedente** potrà in tutto od in parte, più volte e fino alla sua concorrenza, trattenere e definitivamente incassare, realizzando così la garanzia, nel caso di mancato adempimento da parte della **Cessionaria** alla sua obbligazione di restituzione o comunque di pagamento entro e non oltre ciascuna delle relative scadenze come insorgenti secondo il superiore paragrafo “Attività”, lettera (B) e lettera (C1), ed a condizione che, scaduto il termine di riferimento senza che sia intervenuta per intero la relativa restituzione od il relativo pagamento, l’incasso da parte del **Cedente** sia preceduto da una sua comunicazione con la quale avverta la **Cessionaria** che, non restituendo o pagando il dovuto nei tre **Giorni Lavorativi** successivi al ricevimento della comunicazione, il **Cedente** stesso realizzerà la garanzia nei limiti di quanto dovuto e non tempestivamente restituito o pagato.

Articolo 5

Contratti di trasporto e per l’acquisto dell’energia elettrica oggetto del servizio dall’Acquirente unico S.p.a.

- 5.1. La **Cessionaria** si obbliga a concludere con il **Cedente**, contestualmente alla **Data di Esecuzione**, con effetto dalla **Data di Efficacia**, il contratto per il servizio di distribuzione e misura dell’energia elettrica e indirettamente di trasmissione di cui all’art. 1.1 del **TIV 2020**, secondo le condizioni del *Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica*, Allegati A e B, nella versione valida dall’11 dicembre 2018, di cui alla deliberazione **Arera 268/2015/R/eel**, convenendo la **Cessionaria** sulle situazioni per cui:
- 5.1.2. con riferimento a tutti i punti di prelievo serviti con il **ramo di azienda Anversa degli Abruzzi** e comunque nel **servizio di maggior tutela**, l’**esercente la maggior tutela** è – secondo l’art. 4.1 lettera a) del **TIV 2020** – il titolare del contratto di trasporto ed assume la qualifica di utente del servizio di trasmissione e di distribuzione;
 - 5.1.3. la **Cessionaria** è, per effetto del **Contratto** e dalla **Data di Efficacia**, l’**esercente la maggior tutela** operante nell’ambito territoriale del **Cedente**, quale impresa distributrice esercente in forza della **concessione** ed alle cui reti sono connessi i clienti finali di cui al



COMUNE DI PACENTRO

Provincia di L'Aquila
- UFFICIO TECNICO -



- superiore comma 2.2.1. e comunque tutti gli aventi diritto, nel detto ambito territoriale, al **servizio di maggior tutela**;
- 5.1.4. il **servizio di maggior tutela** è un servizio pubblico essenziale da fornire senza soluzioni di continuità.
- 5.2. La **Cessionaria** si obbliga a concludere, o – se già ne disponesse di uno per la sua condizione di **esercente la maggior tutela** di energia nel proprio ambito territoriale – integrare, con l'Acquirente Unico S.p.a., contestualmente alla **Data di Esecuzione**, con effetto dalla **Data di Efficacia**, il contratto di cui all'art. 17 del **TIV 2020** per l'acquisto dell'energia elettrica oggetto del servizio dall'Acquirente unico stesso, secondo le condizioni stabilite al Capitolo 4, Sezione 2, del **TIV 2020**, nonché per le condizioni compatibili con il **TIV 2020**, nel contratto approvato ai sensi della deliberazione **Arera ARG/elt 76/08**, così come modificato dalla deliberazione ARG/elt 208/10 e da deliberazioni **Arera** successive, convenendo la **Cessionaria** sulle situazioni per cui:
- 5.2.1. con riferimento a tutti i punti di prelievo serviti con il **ramo di azienda Anversa degli Abruzzi** e comunque nel **servizio di maggior tutela** nell'ambito territoriale del **Cedente**, l'Acquirente unico S.p.A. – secondo l'art. 4.1 lettera b) del **TIV 2020** – assume la qualifica di utente del dispacciamento;
- 5.2.2. sostituendosi con il **Contratto**, dalla **Data di Efficacia**, la **Cessionaria** al **Cedente** nell'esercizio del **ramo di azienda Anversa degli Abruzzi** ed acquisendo per l'effetto la prima la qualità e la funzione di **esercente la maggior tutela** nell'ambito territoriale del **Cedente** – alle reti di distribuzione della quale sono connessi i clienti finali di cui al superiore comma 2.2.1. e comunque tutti gli aventi diritto nel detto ambito territoriale al **servizio di maggior tutela** –, il contratto per l'acquisto dell'energia elettrica di cui all'art. 17 del **TIV 2020** fra il **Cedente** e l'Acquirente unico S.p.A. non rientra nel fenomeno successorio di cui all'art. 2558 c.c.;
- 5.2.3. il **servizio di maggior tutela** è un servizio pubblico essenziale da fornire senza soluzioni di continuità.
- 5.3. Qualora l'Acquirente unico S.p.A. comunichi di non recedere, per effetto del **Contratto**, dal contratto per l'acquisto dell'energia elettrica con il **Cedente** ritenendo che il contratto per l'acquisto dell'energia elettrica di cui all'art. 17 del **TIV 2020** non abbia carattere personale o che comunque la **Cessionaria** sia legittimata a subentrare nel contratto per l'acquisto dell'energia elettrica fra l'Acquirente unico stesso e il **Cedente**, anche tale ultimo contratto, in deroga a quanto stabilito dal superiore art. 5.2., deve ritenersi rientrare nel fenomeno successorio di cui all'art. 2558 c.c..
- 5.4. Qualora la **Cessionaria** non adempia al proprio obbligo di cui al superiore comma 5.1 e il **Cedente** si trovasse costretto, per legge o per provvedimento di **Autorità** o dell'**Arera** ovvero per scongiurare soluzioni di continuità nell'erogazione del **servizio di maggior tutela** nel proprio ambito territoriale, a doverle fornire il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché il servizio di trasmissione contrattualizzato e fatturato per conto di Terna S.p.a., la **Cessionaria**, sin



COMUNE DI PACENTRO

Provincia di L'Aquila
- UFFICIO TECNICO -



dal momento in cui tali servizi siano erogati, deve prestare al **Cedente**, a scelta di quest'ultimo, una delle forme di garanzia ammesse ai fini della conclusione del contratto di trasporto dal *Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica*, Allegati A e B, nella versione valida dall'11 dicembre 2018 e ss.mm., di cui alla deliberazione **Arera** 268/2015/R/eel, nonché deve, fino a quando tali servizi siano erogati, pagare senza ritardo al **Cedente** le relative fatture da quest'ultimo emesse, rinunciando secondo l'art. 1462 c.c. a qualsiasi eccezione in ordine al c.d. "an" degli importi fatturati e salva la sola facoltà di contestare specificamente e con motivazione rigorosa e puntuale la loro correttezza sotto il profilo del c.d. "quantum", sempreché una tale contestazione non riceva dal **Cedente** risposta motivata entro 10 giorni solari dalla ricezione, data a decorrere dalla quale la fattura del **Cedente** contestata dalla **Concessionaria** dovrà comunque essere pagata, avendo il relativo importo acquisito – con la tempestiva risposta motivata del **Cedente** ed ai fini del relativo pagamento – i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità.

Qualora non adempia al proprio obbligo di cui al superiore comma 5.2 o vi adempia ma violando norme di legge o regolamentari, la **Cessionaria** deve – in tal senso obbligandosi – manlevare e tenere indenne il **Cedente** da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole di rilievo patrimoniale o comunque di incidenza economica derivante, in ragione del suddetto inadempimento o di una delle suddette violazioni, da – e/o connessa a – (i) ogni e qualsiasi azione, anche di risarcimento di danni o per il versamento di indennizzi in via parziaria o solidale, che i clienti finali di cui al superiore comma 2.2.1. e comunque gli aventi diritto al **servizio di maggior tutela** nel **Comune** avviassero nei confronti del **Cedente** stesso e (ii) sanzioni amministrative pecuniarie, anche se con unico o prevalente carattere e/o scopo indennitario, che fossero applicate, a conclusione di procedimenti od anche nel corso di essi e pur se di natura cautelare, da **Autorità** (fra cui, a titolo di esempio, anche la Cassa per i servizi energetici ed ambientali od il Gestore per i servizi energetici s.p.a.) o dall'**Arera** nei confronti del **Cedente**. L'obbligazione di manleva di cui al presente comma dovrà intendersi in ogni caso contenuta nei limiti del pregiudizio effettivamente subito dal **Cedente**, per un importo complessivo comunque non superiore al valore costituito dell'importo corrispondente al 50% (cinquanta per cento) di quanto incassato dal **Comune** nel 2019 per l'erogazione del **servizio di maggior tutela**, secondo le risultanze contabili dell'ente locale.

Articolo 6

Dichiarazioni e garanzie del Cedente

6.1. Il **Cedente** dichiara e garantisce alla **Cessionaria** quanto segue:

Profili riguardanti il Cedente

- 6.1.1. Il **Cedente** è una società validamente costituita ed esistente ai sensi della legge italiana, e:
- (i) non versa in stato di scioglimento o di liquidazione;
 - (ii) non è stata dichiarata fallita né è assoggettata ad una qualsiasi altra procedura concorsuale o amministrazione straordinaria o analogo procedimento previsto dal Regio Decreto 16



COMUNE DI PACENTRO

Provincia di L'Aquila
- UFFICIO TECNICO -



marzo 1942, n. 267, né ha presentato istanza di ammissione ad alcuna procedura concorsuale o analogo procedimento e non è oggetto di istanze di terzi in tal senso;

- 6.1.2. Il **Cedente** ha la piena ed esclusiva proprietà ed il possesso del **ramo di azienda Anversa degli Abruzzi**. Non esistono soggetti terzi che, in quanto titolari di validi accordi o in forza di altri diritti (fondati su legge o su fonte contrattuale), possono attualmente vantare diritti sul **ramo di azienda Anversa degli Abruzzi**.

Profili generali

Attività e Autorizzazioni

- 6.1.3. Attività. Tutti i beni materiali e immateriali che compongono il **ramo di azienda Anversa degli Abruzzi** e che sono utilizzati nell'espletamento della sua attività sono liberi ed esenti da **Gravami**.
- 6.1.4. Autorizzazioni. Il **ramo di azienda Anversa degli Abruzzi** ha svolto le proprie attività, sino alla **Data di Esecuzione**, in virtù di valide **Autorizzazioni**; in relazione alle dette **Autorizzazioni**, non sussistono contestazioni scritte o notifiche di inadempimento.

Conformità alle Leggi

- 6.1.5. Non sussistono comunicazioni scritte o provvedimenti formali riguardanti asseriti o effettivi inadempimenti o violazioni di leggi o od atti equivalenti relativamente alla proprietà del **ramo di azienda Anversa degli Abruzzi** e/o alle attività svolte attraverso di esso.

Contenziosi

- 6.1.6. Salvo quanto indicato al superiore art. 4.1 lettera (B), non pende alcun contenzioso od accertamento – sia innanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero amministrativa che altre autorità giurisdizionali anche speciali o collegi arbitrali – avente ad oggetto il **ramo di azienda Anversa degli Abruzzi**.

Contestazioni di terzi

- 6.1.7. La sottoscrizione e l'esecuzione del **Contratto** non darà diritto a terzi aventi rapporti inerenti al **ramo di azienda Anversa degli Abruzzi** di domandare il pagamento anticipato di crediti né di far valere garanzie che ritenessero essere state concesse.

Contratti

- 6.1.8. I contratti di cui è parte il **Cedente** e dei quali il **Contratto** non dispone espressamente la successione a favore della **Cessionaria** in quanto facenti parte del **ramo di azienda Anversa degli Abruzzi** sono esclusi dal novero dei contratti di cui all'art. 2558 c.c. e comunque non sono, né possono intendersi, trasferiti alla **Cessionaria**, né in essi quest'ultima subentra.
- 6.1.9. I diritti dei clienti finali di cui al superiore comma 2.2.1. e comunque di tutti gli aventi diritto nell'ambito territoriale di riferimento al **servizio di maggior tutela** sono definiti dai contratti di cui al superiore art. 2.2.2., dalle leggi di cui ai punti (i), (iii) e (vi) delle superiori premesse, dal **TIV 2020** e, in specie, dalle sue relative *condizioni di erogazione del servizio di*



COMUNE DI PACENTRO

Provincia di L'Aquila
- UFFICIO TECNICO -



maggior tutela ai clienti finali, dalle quali sono disciplinate, al di là della previsione del secondo comma dell'art. 2558 c.c., anche le fattispecie di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale e di risoluzione per cambio venditore.

Garanzie

6.1.10. Non sono state rilasciate garanzie reali o personali, fidejussioni, cauzioni, garanzie autonome, lettere di *patronage* e qualsiasi altro impegno di garanzia, anche di natura atipica direttamente aventi ad oggetto o comunque connesse al **ramo di azienda Anversa degli Abruzzi** od a beni comunque appartenenti allo stesso.

Marchio

6.1.11. Il marchio od il segno distintivo di cui il **Comune** si serve nell'erogazione del **servizio di maggior tutela** non è stato registrato o protetto, ma, fino ad ora, da nessuno sono state avanzate pretese di alcun tipo rispetto ad esso, alla sua proprietà od a diritti sul suo utilizzo.

Temi ambientali e della sicurezza sul lavoro

6.1.12. Il **Cedente**, in relazione ad ogni e qualsivoglia attività esercitata attraverso il **ramo di azienda Anversa degli Abruzzi**, rispetta le leggi in materia di tutela dell'ambiente, salute pubblica, sicurezza sul lavoro.

Articolo 7

Dichiarazioni e garanzie della Cessionaria

7.1 La Cessionaria:

- 7.1.1. dichiara e garantisce al **Cedente** di essere una società regolarmente costituita e operante secondo il diritto italiano e che è - e sarà - alla **Data di Efficacia** pienamente legittimata al perseguimento dell'oggetto sociale indicato nel proprio statuto ed all'esercizio del **ramo di azienda Anversa degli Abruzzi**;
- 7.1.2. dichiara e garantisce al **Cedente** che la stipula e l'esecuzione del **Contratto**, nella regolamentazione così come contenuta nel documento di cui all'art. 2.1 numero 4) del **Disciplinare**, sono stati regolarmente autorizzati da parte degli organi sociali della **Cessionaria** per ciascuno dei relativi atti e/o azioni;
- 7.1.3. dichiara e garantisce al **Cedente** di avere tutti i poteri, la capacità giuridica, le facoltà e l'autorità necessari, essendo in possesso al riguardo delle **Autorizzazioni** per concludere il **Contratto** e per adempiere a tutte le obbligazioni che esso prevede a proprio carico;
- 7.1.4. dichiara e garantisce al **Cedente** di non versare in stato di scioglimento o liquidazione, di non trovarsi in stato di insolvenza, di non di essere fallita o soggetta ad altra procedura concorsuale, di non aver chiesto di venirvi ammessa, e che tali istanze non sono state presentate da terzi, né sussistono situazioni che possano comportare la presentazione di tali



COMUNE DI PACENTRO

Provincia di L'Aquila
- UFFICIO TECNICO -



istanze. Tutte queste condizioni devono permanere, anche rispetto alla insussistenza dei relativi presupposti, alla **Data di Efficacia**;

- 7.1.5. dichiara e garantisce al **Cedente** che il soggetto od i soggetti firmatari del **Contratto** per conto della **Cessionaria** è/sono dotato/i dei pieni poteri di rappresentanza, senza che sotto alcun aspetto e profilo possa porsi od eccipirsi alcun vizio o difetto a riguardo;
- 7.1.6. dichiara e garantisce al **Cedente** che la sottoscrizione del **Contratto** ed il compimento da parte della **Cessionaria** delle attività nello stesso previste non comporta violazioni di alcuna norma statutaria o di alcuna delibera assunta dagli organi sociali della **Cessionaria** stessa, né violazione di un qualsiasi impegno, sentenza, provvedimento, accordo, contratto o clausola contrattuale da cui la **Cessionaria** sia vincolata e che siano in conflitto con – o impediscano la, o risultino inadempiti in qualsiasi modo da – la sottoscrizione e/o dalla esecuzione del **Contratto**;
- 7.1.7. riconosce e dichiara al **Cedente** che il **ramo di azienda Anversa degli Abruzzi** è un complesso di beni legati l'uno all'altro per (e ne) la destinazione funzionale allo svolgimento del **servizio di maggior tutela** quanto necessari e sufficienti in funzione del regolare esercizio di tale servizio, preesistente al suo trasferimento secondo il **Contratto**, secondo quanto specificato ai punti da (xv) a (xvii) nelle superiori premesse;
- 7.1.8. riconosce e dichiara al **Cedente** che la conclusione e l'esecuzione delle operazioni previste dal **Contratto** non integrano violazione di alcuna norma avente forza di legge, di regolamenti, deliberazioni, provvedimenti, autorizzazioni, circolari di alcuna delle autorità cui si riferisce il superiore art. 5.4.

Articolo 8 Riservatezza

- 8.1. Le **Parti** si obbligano a mantenere strettamente riservati e confidenziali qualsiasi dato od informazione rientranti, o che possano ritenersi rientrare, nella nozione e nel novero delle **Informazioni Confidenziali**.
- 8.2. Nel caso in cui una **Parte** si determinasse a far conoscere ad uno o più terzi un dato od un'informazione rispetto a cui essa non sia tuttavia certa sul fatto che non rientri nel novero delle **Informazioni Confidenziali**, tale **Parte** deve prima confrontarsi con l'altra al riguardo, comunicandole quali siano esattamente i dati e/o le informazioni che intende utilizzare facendoli conoscere a terzi e richiedendole, al ricorrere in modo evidente dei relativi presupposti, di dichiarare espressamente ed in forma scritta alla **Parte** richiedente quali siano, rispetto a quelli previamente comunicati, i dati e/o le informazioni da intendersi non riservate né coperte da segreto o vincolo di riservatezza.



COMUNE DI PACENTRO

Provincia di L'Aquila
- UFFICIO TECNICO -



- 8.3. La **Cessionaria** può mettere a disposizione una copia del **Contratto** sottoscritto dalle **Parti** ed i relativi **Allegati** a società che la controllino o da cui sia controllata od alle quali sia collegata secondo i criteri di cui all'art. 2359 commi 1 e 2 c.c., obbligandosi, tuttavia, sin d'ora rispetto al momento in cui lo faccia e per ciascuna occasione in cui lo faccia, a garantire che ciascuna delle società destinatarie di uno o più dei documenti rimessibile a disposizione (di seguito, per brevità, le “**società destinatarie**”) osservi le norme di cui ai superiori commi 1 e 2, senza violare né pregiudicare in alcun modo e misura la segretezza o il vincolo di riservatezza delle **Informazioni Confidenziali**, e, comunque, a rispondere nei confronti del **Cedente**, con tutti i propri beni presenti e futuri ed anche dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati e/o futuri, delle condotte inosservanti assunte dalle **società destinatarie**.
- 8.4. La comunicazione di **Informazioni Confidenziali** a terzi è comunque consentita nella misura in cui il dato e/o l'informazione oggetto della comunicazione sia necessario per l'adempimento del **Contratto** e/o l'esercizio dei diritti di cui al **Contratto** e/o l'esecuzione delle operazioni da esso previste, nonché per adempiere ad obblighi legali o regolamentari imposti da una delle autorità cui si riferisce il superiore art. 5.4, a cui sono soggette le **Parti**.
- 8.5. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo 8 rimarranno in capo alle **Parti** per un periodo di [] anni decorrente dalla **Data di Esecuzione** e, in caso di scioglimento o cessazione della sua efficacia, comunque per i [] anni successivi.
- 8.6. Le **Parti** dovranno, per quanto consentito e possibile, concordare preventivamente qualsiasi comunicazione al pubblico e/o comunicato stampa relativo alla conclusione del presente **Contratto** nel rispetto degli obblighi di norme avente forza di legge ovvero imposti da una delle autorità cui si riferisce il superiore art. 5.4.
- 8.7. Con riferimento ai doveri di cui ai superiori commi, ciascuna **Parte** si obbliga inoltre a:
- 8.7.1. istruire i propri dipendenti, lavoratori parasubordinati, consulenti o intermediari affinché essi si impegnino a trattare con riservatezza, con divieto di comunicazione terzi ed ovviamente di diffusione, le **Informazioni Confidenziali** di cui vengano comunque a conoscenza;
- 8.7.2. istruire i propri dipendenti, lavoratori parasubordinati, consulenti o intermediari sulle responsabilità, nei confronti anche dell'altra **Parte**, derivanti dalla comunicazione a terzi o dalla diffusione di **Informazioni Confidenziali**;
- 8.7.3. impedire a terzi di avere accesso alle – e comunque conoscere le – **Informazioni Confidenziali**, rispetto a cui adottare misure idonee a garantirne la protezione e la riservatezza, nonché a prevenire la loro eventuale conoscibilità, acquisizione e/o utilizzazione da parte di terzi;
- 8.7.4. non effettuare alcun tipo di trattamento sulle **Informazioni Confidenziali** in modo contrario al dovere di lealtà e buona fede, né comunque con modalità e/o per finalità tali da arrecare, anche solo potenzialmente, direttamente o indirettamente, danno e/o pregiudizio alla **Impresa aderente** loro titolare.



COMUNE DI PACENTRO

Provincia di L'Aquila
- UFFICIO TECNICO -



Articolo 9 Disposizioni generali

9.1 Accordo.

Le **Parti** si danno reciprocamente atto che il **Contratto** è da intendersi, in quanto costituente il documento di cui all'art. 2.1 del **Disciplinare (Allegato 4)** e per effetto della presentazione dell'offerta e dei documenti di cui agli artt. 6 e 7 (7.1 e 7.2) del **Disciplinare** ed alle condizioni da esso previste, un regolamento definito ed accettato dalle **Parti** stesse nel pieno esercizio della loro autonomia negoziale privata ex art. 1322 c.c. e che non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c., l'osservanza della cui disciplina, nel caso di specie, avrebbe unicamente la funzione di disincentivare, prevenire e neutralizzare eccezioni pretestuose da chiunque provenienti sul punto della presunta non realtà e/o non effettività della riconosciuta circostanza che il **Contratto** costituisce libera ed integrale manifestazione della volontà delle **Parti**.

9.1.bis Rogito del Contratto

Il **Contratto** verrà stipulato in forma pubblica o per scrittura privata autenticata secondo le modalità di cui all'art. 2556, co. 2 c.c. con rogito effettuato – alternativamente – dinanzi al Notaio o al Segretario Comunale ex art. 97, co. 4, lett. c) del d.l.vo n. 267/2000, in base alla volontà espressa congiuntamente con atto scritto dalle **Parti** o da una sola delle **Parti** in assenza di espressa e formale opposizione dell'altra **Parte** entro ventiquattro ore.

9.2 Modifica al Contratto.

Qualsiasi modifica al **Contratto** non sarà valida né vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le **Parti**.

9.3 Divieto di cessione del Contratto.

Salvo consenso espresso dall'altra in forma scritta, nessuna delle **Parti** può cedere, in parte od in tutto, la propria posizione, con o senza il complesso in tutto od in parte dei diritti e degli obblighi ad essa relativi, nel – e rinveniente dal – **Contratto**. Gli atti rientranti nell'area di tale divieto, che le **Parti** compiessero in sua violazione, sono inefficaci.

9.4 Tolleranza.

In nessun caso l'eventuale temporaneo mancato esercizio di un qualsiasi diritto o facoltà che ciascuna **Parte** può far valere secondo il – ovvero la temporanea mancata pretesa della tempestiva e/o esatta osservanza delle disposizioni contenute nel – **Contratto** costituisce od integra rinuncia all'esercizio del diritto ed alla facoltà di chiedere il tempestivo o l'esatto adempimento, dovendosi qualificare il contegno di ritardo o di temporanea omissione, tutt'al più come mero atto di tolleranza.

9.5 Invalidità.

Nei più ampi limiti consentiti dall'art. 1419 c.c. e tenuto conto del presupposto di cui al punto (xx) nelle superiori premesse, l'accertamento della nullità, della annullabilità e/o dell'inefficacia di singole



COMUNE DI PACENTRO

Provincia di L'Aquila
- UFFICIO TECNICO -



disposizioni contenute nel **Contratto** non determina la nullità, l'annullabilità o l'inefficacia delle rimanenti disposizioni. Nel caso, le **Parti** devono confrontarsi in buona fede al fine di risolvere le problematiche che hanno condotto all'eventuale accertamento di nullità, annullabilità o inefficacia di singole disposizioni, introducendo nuove clausole (aventi comunque significato ed effetti quanto più possibile prossimi alle disposizioni eventualmente nulle o comunque inefficaci) anche per il tramite di un *addendum* al **Contratto** che disciplini le ipotesi regolate dalle disposizioni nulle o comunque inefficaci. Qualora le **Parti** non dovessero raggiungere un accordo scritto in ordine al contenuto delle clausole sostitutive entro e non oltre 30 giorni dal suddetto accertamento di nullità, annullabilità e/o inefficacia, il **Contratto** dovrà intendersi integrato dalle norme di legge applicabili alle fattispecie oggetto delle disposizioni accertate come nulle o comunque inefficaci. Laddove nel medesimo termine le **Parti** si diano atto che nemmeno l'integrazione sia possibile per insussistenza norme di legge applicabili alle fattispecie oggetto delle disposizioni accertate come nulle o comunque inefficaci, il **Contratto**, a condizione che le disposizioni accertate come nulle od inefficaci siano accertate come essenziali e salvo che la sua esecuzione sia comunque possibile ed utile anche senza l'accordo sulla sostituzione - o l'integrazione automatica - delle disposizioni accertate come nulle o comunque inefficaci, dovrà intendersi risolto per mutuo consenso.

9.6 Privacy.

Con la firma del **Contratto**, ciascuna **Parte** rilascia all'altra il consenso al trattamento dei propri dati, in conformità alle disposizioni stabilite dal d.l.vo n. 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, come successivamente modificati ed integrati. Le **Parti** dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – ciascuna per le proprie e prima della sottoscrizione del **Contratto** – e di aver comunicato – ciascuna ai propri rappresentanti – le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la formazione del **Contratto** e di essere a conoscenza – nonché di aver reso edotti i propri rappresentanti – dei diritti che spettano agli interessati secondo gli artt. da 15 a 22 del citato Regolamento (UE) 2016/679. Ciascuna **Parte** si obbliga a fornire le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ed a comunicare i diritti spettanti secondo i suoi artt. da 15 a 22 anche al proprio personale e/o ai propri ausiliari rientranti nella nozione di cui all'art. 1228 c.c. che comunque si occuperanno di dare esecuzione al **Contratto**. Siccome l'esecuzione delle attività contrattuali implica un trattamento di dati personali, le **Parti** si obbligano a trattare i dati personali acquisiti esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del **Contratto** e per la durata del medesimo.

Art. 10

Comunicazioni



COMUNE DI PACENTRO

Provincia di L'Aquila
- UFFICIO TECNICO -



- 10.1. Qualsiasi comunicazione che ciascuna **Parte** dovrà trasmettere o spedire, ovvero potrà o riterrà di trasmettere o spedire, all'altra in forma scritta:
- (i) se spedita alla posta elettronica certificata od alla posta elettronica ordinaria od al fax del **Cedente** dovrà essere rispettivamente recapitata all'indirizzo di p.e.c. [] , di p.e.o. [] e di fax [] ;
 - (ii) se spedita alla posta elettronica certificata od alla posta elettronica ordinaria od al fax della **Cessionaria** dovrà essere rispettivamente recapitata all'indirizzo di p.e.c. [] , di p.e.o. [] e di fax [] .
- 10.2. I recapiti e riferimenti di cui al superiore comma 1 dovranno essere mantenuti attivi e perfettamente funzionanti fino a quando il **Contratto** possa trovare una qualsiasi attuazione od esecuzione e:
- (i) se modificati, anche uno soltanto, la **Parte** che li avesse mutati dovrà darne immediata ed efficace comunicazione scritta all'altra, con l'identificazione del nuovo o dei nuovi equivalenti recapiti e riferimenti;
 - (ii) se invece temporaneamente non attivi o funzionanti, anche uno soltanto, la **Parte** che incorresse in tale disfunzione dovrà darne immediata ed efficace comunicazione scritta all'altra, indicando altresì un diverso, valido e funzionante recapito o riferimento cui poter trasmettere comunicazioni fino al ripristino del recapito o riferimento o dei recapiti o riferimenti originari o mutati.
- 10.3. Qualora i recapiti o riferimenti siano mutati o risultino non attivi o non funzionanti e la **Parte** cui essi si riferiscano non ne abbia dato immediata comunicazione all'altra, prescindendosi dal comportamento diligente o meno di quest'ultima, le comunicazioni spedite ai recapiti e riferimenti di cui al superiore comma 1 dovranno, per espressa e consapevole volontà delle **Parti**, intendersi ricevute e conosciute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1335 c.c.
- 10.4. Qualora una comunicazione di una **Parte** all'altra, di qualunque natura, funzione e/o contenuto, sia da trasmettere o spedire con raccomandata semplice o con avviso di ricevimento, anche in osservanza di applicabili disposizioni aventi forza di legge, la trasmissione o spedizione di essa tramite posta elettronica certificata avrà e dovrà intendersi avere funzione, valore ed effetti equivalenti.

Articolo 11

Legge applicabile - Foro competente

11.1 Legge applicabile.

Il **Contratto**, inclusi tutti gli **Allegati**, e comunque gli accordi e i documenti sottoscritti ai sensi dello stesso, saranno disciplinati, eseguiti e interpretati ai sensi del diritto sostanziale italiano, con l'esclusione di qualsiasi norma di diritto internazionale privato

11.2 Foro Competente.



COMUNE DI PACENTRO

Provincia di L'Aquila
- UFFICIO TECNICO -



Per tutte le controversie dipendenti, inerenti e/o comunque connesse al **Contratto**, comprese quelle relative all'adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti, alla sua esecuzione, alla sua validità, nullità, annullamento, alle cause di suo scioglimento o comunque cessazione della sua efficacia, salvo i casi di inderogabilità di cui all'art. 28 c.p.c., sarà competente il Foro di L'Aquila, che le parti identificano in via esclusiva rispetto a quelli previsti dalla legge anche in via alternativa.

Articolo 12

Allegati

12.1 Si allegano al **Contratto** i seguenti documenti:

- (i) Allegato n. [] , riguardante il [] e di cui all'art. Allegato [] del **Contratto**;
- (ii) Allegato n. [] , riguardante il [] e di cui all'art. Allegato [] del **Contratto**;
- (iii) Allegato n. [] , riguardante il [] e di cui all'art. Allegato [] del **Contratto**;
- (iv) Allegato n. [] , riguardante il [] e di cui all'art. Allegato [] del **Contratto**;
- (v) Allegato n. [] , riguardante il [] e di cui all'art. Allegato [] del **Contratto**;
- (vi) Allegato n. [] , riguardante il [] e di cui all'art. Allegato [] del **Contratto**;
- (vii) Allegato n. [] , riguardante il [] e di cui all'art. Allegato [] del **Contratto**;
- (viii) _____.

Letto, approvato e sottoscritto.

[]

[●]

_____, n.q.

_____, n.q.

Le **Parti** si danno reciprocamente atto che il Contratto è da intendersi regolamento accettato dalle **Parti** stesse nel pieno esercizio della loro autonomia decisionale e negoziale privata e che non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c., l'osservanza della cui disciplina avrebbe, nel caso di specie, unicamente la funzione di disincentivare, prevenire e neutralizzare eccezioni pretestuose da chiunque provenienti sul punto della presunta non realtà e/o non effettività della riconosciuta circostanza che il **Contratto** costituisce libera ed integrale manifestazione della volontà delle **Parti**. Comunque, per prevenire e neutralizzare eccezioni, previa lettura di ogni clausola e rilettura integrale del **Contratto**, le **Parti** dichiarano espressamente e specificatamente di accettare ed approvare le clausole - indicate con un criterio di apertura più ampio rispetto alle previsioni dell'art. 1341 c.c. esclusivamente per senso di collaborazione e scelta di trasparenza - contenute nei punti in premessa numeri (viii), (xi), (xviii) e (xx) e nei seguenti articoli: 2.1, 2.2., 2.3, 2.4, 3.2., 3.3., 3.4., 4.1., 4.2., 5.1., 5.2, 5.4, 7.1.2., 7.1.7, 7.1.8, 9.1, 9.3., 9.5., 10.2, 10.3 e 11.2.

Letto, approvato e sottoscritto.



COMUNE DI PACENTRO

Provincia di L'Aquila
- UFFICIO TECNICO -



[]

_____, n.q.

[●]

_____, n.q.